

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2013, n. 1172

Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e L.R. 17.10.2013 n. 56).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista la DGR n. 48 del 30.1.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 4, lett. B-Attività riconosciute, approvazione Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute”;

Vista la Legge 22.2.2006 n. 84 e ss.mm.ii. con la quale è stata disciplinata a livello statale l’attività professionale di tintolavanderia;

Visto l’art. 2 comma 2 della citata legge statale, il quale prevede che per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le imprese debbano designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei previsti requisiti; in particolare, il requisito di cui alla lettera a) dell’art. 2 menzionato è la “frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno”; il requisito di cui alla lettera c) del medesimo art. 2 è un “diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie attinenti l’attività”;

Richiamato l’Accordo del 25.5.2011 adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il quale detta le linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia e il successivo accordo del 20.12.2012 adottato dalla medesima Conferenza il quale individua

i titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia;

Vista la Legge regionale 17.10.2013 n. 56, con la quale la Regione Toscana ha dettato le norme in materia di attività di tintolavanderia;

Visto l’art. 8, comma 1 della citata legge regionale il quale prevede che i percorsi formativi per l’acquisizione dell’idoneità professionale di cui all’art. 2, comma 2 della L. 84/2006 siano predisposti nell’ambito della legge regionale 26.7.2002 n. 32 e del regolamento regionale emanato con Dpgr 8.8.2003 n. 47/R;

Visto l’art 8, comma 2 della L.r. n. 56/13 il quale dispone che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa Legge regionale, la Giunta regionale definisca i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, l’identificazione dei diplomi inerenti all’attività di cui all’articolo 2 comma 2 della L. 84/2006, le modalità di rilascio dei titoli di idoneità professionale;

Visto l’art. 77 bis comma 2 del regolamento 47/R/2003 sopra citato il quale prevede che, con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce: i requisiti minimi di ingresso ai percorsi, i requisiti minimi di partecipazione e frequenza, la durata minima dei percorsi; la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento; i livelli professionali degli operatori; le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo; la quota di formazione a distanza; le tipologie di qualifiche conseguibili;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione di quanto sopra, gli indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e L.r. 17.10.2013 n. 56), Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di definire, con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente, nel dettaglio i contenuti e l’articolazione del percorso formativo stesso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita e dal Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 20.12.2013.

A voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione del percorso

di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e L.r. 17.10.2013 n. 56), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente la definizione nel dettaglio dei contenuti e l'articolazione del percorso di formazione stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT

ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Indirizzi per la realizzazione del percorso di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia (L. 22.2.2006 n. 84 e L.r. 17 ottobre 2013 n. 56).**Premessa.**

La normativa statale e regionale di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia prevede che per l'esercizio dell'attività le imprese debbano designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2 della L.84/2006; in particolare, per quanto di competenza, il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2 citato è la *“frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno”*; il requisito di cui alla lettera c) del medesimo art. 2 è un *“diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie attinenti l'attività”*.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con accordo del 25.5.2011 detta le linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia e con accordo del 20.12.2012 individua i titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia.

La normativa regionale stabilisce che i percorsi formativi per l'acquisizione dell'idoneità professionale di cui all'art. 2, comma 2 della L. 84/2006 siano predisposti nell'ambito della legge regionale 26.7.2012 n. 32 e del regolamento regionale emanato con Dpgr 8.8.2003 n. 47/R (art. 8 comma 1 della L.r. 56/2013).

Essa dispone inoltre che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge regionale, la Giunta definisca i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi; l'identificazione dei diplomi inerenti all'attività di cui all'articolo 2 comma 2 della L. 84/2006, le modalità di rilascio dei titoli di idoneità professionale (art. 8, comma 2).

Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni di cui alla Legge regionale sopra citata e si specificano le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per responsabile tecnico di tintolavanderia, ai sensi della L. 84/06 e della L.r. 56/13 ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 77 bis del regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/02.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione del percorso di formazione stesso.

1. Percorso formativo e durata.

Il percorso di formazione obbligatoria di cui alla presente delibera è definito in coerenza con lo standard formativo per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia adottato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25.5.2011.

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della L.84/06 il percorso formativo si articola in 3 unità formative per un ammontare complessivo di 450 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità Formativa: Processi di lavaggio e smacchiatura

II Unità Formativa: Utilizzo delle macchine e dei programmi di gestione

III Unità Formativa: Gestione d'impresa

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 50% del monte ore complessivo del percorso.

2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

Ai fini della realizzazione delle attività formative queste sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, lett. b) della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di primo grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

4. Riconoscimento di crediti.

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

5. Docenti.

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

6. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti

Tenuto conto della natura del percorso formativo il quale si configura come percorso dovuto per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

7. Certificazione degli esiti.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova scritta e da una prova orale.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/02 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dpgr 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della DGR n.532 del 26/06/2009 e s.m.i.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i., il quale costituisce titolo di idoneità professionale.

La Regione Toscana riconosce gli attestati rilasciati in altre Regioni a seguito della frequenza del percorso formativo previsto dalla lettera a) dell'art. 2, comma 2 della L. 84/06 come previsto nell'accordo siglato in conferenza delle Regioni del 25.5.2011.

8. Commissione d'esame.

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente);
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

9. Titoli di studio inerenti l'attività di cui all'art. 2 comma 2 della L. 84/2006.

I titoli di studio inerenti l'attività costituenti requisito valido ai fini dell'idoneità professionale, ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. c) della L. 84/2006, sono quelli individuati dall'Accordo adottato in sede di Conferenza delle Regioni il 20.12.2012 "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderie", di seguito riportati.

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

- a) diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b) diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c) diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/04 AUTOMATICA